



COMUNE DI TROIA

- Provincia di Foggia -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RELATIVI IMPIANTI E DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Approvato con la Delibera C.C. n. **50** del **23-09-2010**

IL SINDACO
(Dr. Edoardo BECCIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giacomo SCALZULLI)

Indice

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 – Oggetto e campo di applicazione	4
ART. 2 – Definizioni e abbreviazioni	4
ART. 3 – Tipologie di mezzi pubblicitari.....	4
ART. 4 – Richiesta di autorizzazione	5
ART. 5 – Imposta di pubblicità.....	6
ART. 6 – Obblighi del titolare di autorizzazione	7
ART. 7 – Prescrizioni tecniche.....	7
ART. 8 – Ubicazioni fuori dal centro abitato.....	8
ART. 9 – Ubicazioni nel centro abitato	8
ART. 10 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità	8
ART. 11 – Occupazione dei marciapiedi	9
ART. 12 – Vigilanza esterna	9
TITOLO II : DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	10
ART. 13 – Striscione	10
ART. 14 – Stendardo	10
ART. 15 – Pallone frenato.....	11
ART. 16 – Manifesto	11
ART. 17 – Segno orizzontale reclamistico.....	11
ART. 18 – Cartello su cantiere	11
ART. 19 – Cartello	12
ART. 20 – Poster	12
ART. 21 – Impianto a messaggio variabile.....	12
ART. 22 – Insegna d’esercizio	12
ART. 23 – Preinsegna.....	13
ART. 24 – Targa.....	13
ART. 25 – Impianto pubblicitario di servizio.....	14
TITOLO III : ELEMENTI DI ARREDO URBANO DI SUPPORTO A MESSAGGI PUBBLICITARI	15
ART. 26 - Totem	15
ART. 27 - Pensiline	15
ART. 28 - Transenna parapetonale	15
ART. 29 - Cestino portarifiuti pubblicitario.....	15
ART. 30 - impianto di informazione territoriale	15

ART. 31 - Palina trasporto pubblico.....	15
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 32 - Norme transitorie.....	16
ART. 33 - Deroghe.....	16
ART. 34 - Sanzioni	16
ART. 35 - Entrata in vigore.....	16

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e campo di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o d'uso pubblico o su area privata, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 445 del 16/12/1992), nonché le successive disposizioni correttive ed integrative del codice della Strada, D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993, D. Lgs. n. 490 del 29/10/1999, D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, l'applicazione di un canone autorizzatorio, in conformità a quanto disposto dagli artt 52, 62 e 64 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, e raccoglie le norme che disciplinano l'arredo urbano relativamente alle varie tipologie pubblicitarie, installazioni di tende ed elementi vari.
3. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio del comune di Troia.

ART. 2 – Definizioni e abbreviazioni

Si definisce *Mezzo Pubblicitario* qualsiasi oggetto, anche non materiale, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, quali le insegne, le preinsegne, i cartelli, gli impianti di pubblicità e propaganda, gli striscioni, le locandine, gli standardi, le targhe ecc.

Si definisce *Centro abitato* la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Si definisce *Strada* l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Si definisce *Correggiata* la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

L'Amministrazione Comunale è di seguito indicata con l'abbreviazione A.C.

ART. 3 – Tipologie di mezzi pubblicitari

I mezzi pubblicitari si suddividono in:

- a) mezzi pubblicitari **provvisori**, costituiti da manufatti finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli sportivi, ricreativi, socio culturali o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, cantieri edili, ecc.
- b) mezzi pubblicitari **durevoli**, costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o a strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari

Nella prima categoria si classificano: lo striscione, lo standardo, il pallone frenato, il manifesto ed il cartello di cantiere, i segni orizzontali reclamistici.

Nella seconda categoria si classificano: il cartello, il poster, l'impianto a messaggio variabile, l'insegna d'esercizio e la preinsegna, la targa e l'impianto di servizio.

ART. 4 – Richiesta di autorizzazione

4. Le procedure autorizzatorie sono di due tipi:
 - *Ad iter normale (per i mezzi pubblicitari durevoli).*
 - *Ad iter semplificato (per i mezzi pubblicitari provvisori).*

Il soggetto interessato all'installazione di mezzi pubblicitari, sia durevoli che provvisori, deve presentare apposita istanza all'Ufficio Tecnico Comunale.

E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Troia.

5. L'istanza per l'installazione dei mezzi pubblicitari **durevoli**, deve essere corredata dalla seguente documentazione, in duplice copia:
 - a) Certificazione a firma di professionista abilitato, che attesti la conformità del manufatto con il presente Regolamento, nonché la verifica di stabilità ed incolumità di terzi, l'indicazione dei materiali scelti e dei colori, con asseverazione del tecnico abilitato che ne assume penalmente la responsabilità in caso di dichiarazione mendace.
 - b) Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 dell'ubicazione del mezzo pubblicitario, con indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti e indicazione della chilometrica esatta per quelli stradali: prospetto e sezione in scala non inferiore a 1:50 dell'intervento;
 - c) Bozzetto grafico con indicazione del messaggio pubblicitario.
 - d) Documentazione fotografica dello stato attuale ed eventuale simulazione fotografica con inserimento dell'impianto.
 - e) Se dovuto, nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'amministrazione condominiale o autodichiarazione di proprietà;
 - f) Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria prevista;
 - g) Per gli esercenti di attività sanitarie ausiliari, o pubblicità di professionisti, dovrà essere allegato il nulla osta dell'Ordine o Collegio competente.
6. L'istanza per l'installazione dei mezzi pubblicitari **provvisori**, deve essere corredata esclusivamente di una descrizione tecnica dell'impianto con allegato bozzetto grafico, asseverata da tecnico abilitato che ne assume penalmente la responsabilità in caso di dichiarazione mendace, da produrre in duplice copia.
7. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è rilasciata dall'Ufficio Tecnico una volta verificata la conformità con il presente Regolamento, previa, qualora dovuta, analoga autorizzazione o nulla osta tecnico all'esterno dei centri abitati da parte dell'Ente proprietario della strada. Per le strade vicinali, i poteri dell'Ente proprietario sono esercitati dal Comune.
8. L'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari **durevoli** deve essere rilasciata **entro 60 giorni** dalla presentazione dell'istanza al Protocollo generale del Comune, valutata la conformità al presente Regolamento, previo parere favorevole della 4a Commissione (Politica del Territorio – Lavori Pubblici – Ambiente – Protezione Civile).
9. L'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari **provvisori** viene rilasciata **entro 10 giorni** dalla presentazione dell'istanza al Protocollo generale del Comune, qualora le autocertificazioni tecniche prodotte dal professionista asseverino la conformità della richiesta al presente Regolamento.

10. I termini prescritti al comma 5 e 6, non potranno in ogni caso comprendere quelli stabiliti per legge in relazione a procedure di competenza di Enti sovraordinati, la cui preventiva autorizzazione o nulla-osta non è assorbita dal procedimento di competenza del Comune.
11. Trascorsi i termini di cui al comma 5 e 6, assegnati al Comune ed in assenza di dissenso di Enti eventualmente preposti, l'installazione deve intendersi autorizzata.
12. I termini di cui al comma 5 e 6, sono sospesi nel caso in cui l'A.C. inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
13. Il termine prescritto al comma 5 per i mezzi pubblicitari durevoli, si riduce a dieci giorni nel caso di insegne di esercizio e targhe professionali, definite ai successivi artt. 22 e 24. Il richiedente, dopo aver depositato domanda di autorizzazione con gli allegati di cui al precedente comma 2, si potrà far rilasciare dall'Ufficio Tecnico, entro dieci giorni, una presa d'atto e conseguentemente potrà procedere all'installazione dell'insegna e/o targa.
14. L'autorizzazione per i mezzi pubblicitari durevoli ha **durata triennale**, fatto salva la facoltà dell'A.C. di disporre il rinnovo alla scadenza, con esplicito provvedimento.
15. L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a curare il **registro delle autorizzazioni**, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato.

ART. 5 – Imposta di pubblicità

1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e del presente Regolamento, la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, rispettivamente, ad un'imposta o al pagamento di un diritto, a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti, secondo le modalità dell'art. 7 del D. Lgs. n. 507/93.
3. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, anche per conto altrui, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 2 dell'art.7 del D. Lgs. n. 507/93, applicato per ogni impianto.
4. Sono escluse dall'applicazione dell'imposta di pubblicità le seguenti tipologie:
 - i segnali turistici di territorio e di indicazione per l'individuazione di località ed itinerari di cui alla lettera c) dell'articolo 39 comma 1 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92) sempreché rispondano ai criteri previsti dall'art.134 del Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92);
 - i segnali di indicazione dei servizi utili (telefono, campeggio, fermata autobus, bar, ristorante etc.) richiamati all'articolo 136 del D.P.R. n. 495/92 sempreché risultino conformi per caratteristiche, modalità e luogo di installazione alle norme dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento (artt. 124, 125, 136 del D.P.R. n. 495/92);
 - la propaganda elettorale effettuata, ai sensi dell'art. 5 della legge 24.04.75 n. 130, direttamente dagli interessati sugli spazi alla stessa appositamente destinati;
 - le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- le insegne, le targhe e simili, apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, nonché tutte quelle avente superficie fino a 300 centimetri quadrati;
 - le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
5. Per la pubblicità esterna mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal 7° comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 6 – Obblighi del titolare di autorizzazione

1. Prima dell'inizio del periodo espositivo, l'utente è tenuto a ritirare l'autorizzazione e ad effettuare il pagamento del canone, per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, e dell'imposta sulla pubblicità, se dovuta.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete la sostituzione dell'impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi.
3. Tutti i danni a cose e persone derivanti dai cartelli ed altri mezzi pubblicitari sono a carico del titolare, che è obbligato a procedere alla rimozione dell'impianto *ad horas* nel caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza, o entro 30 giorni nel caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione, nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada, nonché nel caso di cessazione dell'attività cui è riferito.
4. In caso di inottemperanza, l'A.C. provvede a rimuovere l'impianto in danno al titolare dell'autorizzazione, la quale decade d'ufficio e non è più rinnovabile.

ART. 7 – Prescrizioni tecniche

1. E' vietato collocare lungo le strade o nelle loro immediate vicinanze, in modo da poter essere visibili dalla pubblica via, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colore, disegno possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurne la visibilità e l'efficacia.
2. La sagoma dei mezzi pubblicitari deve essere regolare. In particolare, lungo le strade o visibili da esse, sono vietati cartelli o mezzi pubblicitari:
 - di forma triangolare o circolare;
 - di colore rosso, se questo supera il 20% dell'intera superficie;
 - rifrangenti o abbaglianti;
 - a luce intermittente o a luce rossa o di luminosità superiore a 150 candele per mq;
 - a luce verde (in prossimità delle intersezioni).
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere apposta in modo da essere visibile, una **targhetta metallica** di dimensioni massime cm 10 x cm 15, a cura e a spese del titolare, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;

- numero dell'autorizzazione;
 - indicazione del luogo di installazione (progr. km o civico stradale di riferimento);
 - data di scadenza.
4. I mezzi pubblicitari devono essere realizzati e certificati dal tecnico in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. E' vietato l'uso del cartone e del legno, tranne che trattato o marino.
 5. Le strutture di sostegno devono essere in acciaio zincato o in alluminio e nel caso di sezione circolare, devono essere dotate di dispositivo antirotazione sia per il cartello che per l'ancoraggio al terreno. Lo spessore di tali strutture non deve essere, comunque, inferiore a 3 mm. Il colore deve essere scelto tra le seguenti verniciature: DG6/7 - D13/14 - D5.6.7 - DB3/4/5 - BYR71/72 - BYR76.
 6. Le strutture di fondazione devono essere realizzate in calcestruzzo o in c.a. In caso di intervento su pavimentazioni, queste devono essere ripristinate a regola d'arte, utilizzando i materiali preesistenti, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
 7. Le strutture di sostegno e di fondazione, di cui ai precedenti comma 5 e 6, devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento secondo la vigente normativa, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

ART. 8 – Ubicazioni fuori dal centro abitato

Per il posizionamento dei mezzi pubblicitari lungo le strade, fuori dal centro abitato, si fa riferimento alle vigenti norme in materia ed in particolare l'art.51 del D.P.R. n.495/92 e succ. mod. e int.

ART. 9 – Ubicazioni nel centro abitato

Per la collocazione dei mezzi pubblicitari, lungo le strade del centro abitato, occorre evitare di essere di ostacolo alla circolazione pedonale e attenersi alle seguenti distanze da:

a) margine della carreggiata	1 m
b) altri impianti pubblicitari	25 m
c) segnali stradali di pericolo e prescrizione	30 m
d) curve, cunette e dossi	10 m
e) intersezioni	15 m
f) monumenti, edifici storici, opere d'arte	25 m

ART. 10 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della Legge 29.6.1939 n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane, mura di cinta del centro storico, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1.6.1939 n. 1089, nella zona di rispetto del cimitero, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, sui pali della pubblica illuminazione, su piante ed alberi, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata dal Comune, per motivi di interesse generale e di ordine tecnico, l'apposizione sugli edifici

suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Le insegne non possono essere posizionate su balconi, su porzioni della facciata dell'edificio superiori al piano terra o su terrazze, a livello di copertura, nonché in zone di particolare valenza paesaggistica.
4. E' vietata ogni forma di pubblicità sonora, sia da posti fissi che mobili, al di fuori dei limiti di orario e di intensità, che saranno fissati dal Sindaco con apposito provvedimento.
5. Nelle adiacenze degli edifici adibiti ad attività culturali, strutture sanitarie, case di cura e di riposo, scuole, chiese ed infine il cimitero, è altresì vietata ogni forma di pubblicità fonica.
6. E' vietato effettuare lancio di manifestini od altro materiale pubblicitario, sia con veicoli che con aeromobili, sia a mezzo persone; è invece consentita la distribuzione a mano del materiale pubblicitario predetto.
7. Si adottano in ogni caso tutte le altre prescrizioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di cui all'articolo 1, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 – Occupazione dei marciapiedi

L'installazione dei mezzi pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone diversamente abili.

E' vietata l'installazione sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.

ART. 12 – Vigilanza esterna

1. L'A.C. è tenuta a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale e di propri incaricati, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad inviare copia del titolo autorizzativo alla Polizia Municipale ed all'Ufficio Tributi per quanto di competenza, entro 5 gg. dal rilascio.
3. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.
4. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

TITOLO II : DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Mezzi Pubblicitari provvisori

ART. 13 – Striscione

1. Si considera striscione l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli.
2. Deve essere collocato ad altezza minima di m 5,10 dal suolo ed ancorato saldamente a pali, balconi, murature, previo autorizzazione dei proprietari delle strutture stesse.
3. Può essere luminoso per luce indiretta.
4. L'apposizione dello striscione viene autorizzato esclusivamente per manifestazioni di carattere artistico, culturale, sportivo, politico e ricreativo, patrocinate da enti pubblici o soggetti privati per scopi sociali e/o sportivi o per manifestazioni commerciali o per spettacoli itineranti. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
5. Lo striscione è autorizzabile, esclusivamente per il periodo della manifestazione alla quale si riferiscono e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni, e deve essere rimosso nelle 24 ore successive il termine della manifestazione. Periodi superiori ai 15 giorni potranno essere autorizzati esclusivamente su istanza motivata ed esclusivamente per manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative.
6. Nel caso in cui lo striscione sia realizzato dall'A.C. per iniziative da essa promosse non è necessaria alcuna autorizzazione. E' ammesso in tutte le zone del vigente PUG.

ART. 14 – Stendardo

1. Lo stendardo è un impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente (dimensioni cm 200 x cm 140), che verticalmente (dimensioni cm 140 x cm 200).
2. Deve essere collocato ad un'altezza minima dal suolo di m 3,00 ed ancorato a pali ad esclusione di quelli della pubblica illuminazione, previa autorizzazione del proprietario dei pali.
3. Lo stendardo non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta, e non può sporgere sulla sede stradale.
4. L'apposizione di stendardi può essere autorizzata per manifestazioni artistiche, culturali, sportive, ricreative, politiche. Sono autorizzabili per la durata della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni, e devono essere rimossi, dal richiedente, nelle 24 ore successive il termine della manifestazione. Esclusivamente per manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative è consentita un'autorizzazione per periodi più lunghi. Per le iniziative promosse dall'A.C. non è necessaria alcuna autorizzazione.
5. Lo stendardo è ammesso in tutte le zone del vigente PUG.

ART. 15 – Pallone frenato

1. Il pallone frenato è un elemento tridimensionale, saldamente ancorato al suolo, dal diametro massimo di m 5.00. Il pallone frenato è autorizzabile esclusivamente per manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative, politiche, per spettacoli itineranti, manifestazioni commerciali.
2. L'autorizzazione non può superare la durata di 7 giorni. Tali norme si applicano anche nel caso in cui il pallone sia apposto all'interno di proprietà private, ma visibile dall'esterno.

ART. 16 – Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, di dimensione cm 70 x cm 100 o multipli di tale misura, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
2. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
3. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli impianti fissi per le affissioni. L'utilizzo di tali spazi da parte dei soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 507/93 è subordinato all'apposizione di un timbro di validità a cura dell'Ufficio Comunale che certifica l'autorizzazione all'esposizione, avuto riguardo dei seguenti principi:
 - Ogni singolo soggetto può richiedere autorizzazione per un massimo di 5 manifesti;
 - La durata di esposizione non può superare 5 giorni;
 - È vietata la richiesta di uno spazio specifico;
 - Lo stesso messaggio non sarà autorizzato per più di due volte;
 - È vietata l'esposizione di manifesti contenenti messaggi commerciali (sponsor) aventi una superficie maggiore di 300 cmq.

ART. 17 – Segno orizzontale reclamistico

1. È da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. L'autorizzazione non può superare la durata di 15 giorni.

ART. 18 – Cartello su cantiere

3. Si considera cartello su cantiere l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, supportato da idonea struttura di sostegno o interamente vincolato a ponteggi, impalcature, recinzioni di cantieri, esposto presso aree di cantiere a fini pubblicitari.
4. Può essere bifacciale e luminoso per luce diretta o indiretta.
5. La durata dell'esposizione non potrà protrarsi oltre la comunicazione di fine lavori e, comunque, non potrà eccedere i limiti massimi ammessi dall'art. 23 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Mezzi Pubblicitari durevoli

ART. 19 – Cartello

1. Gli impianti per affissioni "*tipo cartello*" sono costituiti principalmente da un pannello di superficie massima m 3.00 x m 3.00. La struttura deve essere caratterizzata da montanti (di cui all'art. 7 comma 5) vincolati al suolo da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie, mono o bifacciale, da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.
2. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.
3. Ogni impianto deve prevedere lo spazio per la targhetta, di cui all'art. 7 comma 3.
4. L'impianto è ammesso in tutte le zone del vigente PUG, con la seguente restrizione: nel centro storico (zona A del vigente PUG) la dimensione massima ammessa è di m 1.00 x m 2.00 ed è vietata l'apposizione di cartelli di qualsiasi dimensione su Viale Regina Margherita.
5. Il cartello deve essere installato ad un'altezza minima da terra di m 2.50.

ART. 20 – Poster

1. Gli impianti per affissioni "*tipo poster*" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di m 6.00 x m 3.00, racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (di cui all'art. 7 comma 5), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.
2. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione esclusivamente indiretta.
3. Ogni impianto deve prevedere lo spazio per la targhetta, di cui all'art. 7 comma 3.
4. L'impianto per poster (18 mq al massimo) è consentito esclusivamente nelle aree a carattere produttivo (zona D del vigente PUG e nella zona P.I.P.) e deve essere installato ad un'altezza minima da terra di m 2.50. Non sono consentiti impianti che attraversino la sede stradale.
5. Laddove il poster (18 mq al massimo) viene affisso su ponteggi di edifici in costruzione e o ristrutturazioni, è ammesso in tutte le zone del vigente PUG.

ART. 21 – Impianto a messaggio variabile

1. Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali o formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, eventualmente luminoso o illuminato. La dimensione massima consentita è pari m 6.00 x m 3.00 e la profondità deve essere inferiore a cm 50.
2. Ogni impianto deve prevedere lo spazio per la targhetta, di cui all'art. 7 comma 3.
3. L'impianto è ammesso in tutte le zone del vigente PUG.

ART. 22 – Insegna d'esercizio

1. Si considera "*insegna d'esercizio*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, installata nella sede dell'attività a cui si

riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano, secondo la loro collocazione, in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate in centro abitato, sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), 10 mq se collocate parallelamente all'asse della carreggiata ed 1 mq se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
 - per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.
6. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.
7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

ART. 23 – Preinsegna

1. Scritte in caratteri alfanumerici, eventualmente con simboli e marchi, completate da frecce di orientamento, realizzate su supporto bifacciale o monofacciale, utilizzabili su una o entrambe le facce, collocate su idonei supporti di pali zincati dotati di dispositivo antirotazione.
2. Possono essere collocate in un raggio massimo di 2 km dall'esercizio o attività cui si riferiscono. Non possono essere luminose. L'altezza min. da terra deve essere di 2,20 m.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

ART. 24 – Targa

1. Si definisce "targa" qualunque manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) di dimensione massima consentita cm 40 x cm 40, apposta sul portone di ingresso ai locali della sede o accanto ad esso.
2. È consentita l'esposizione di targhe per l'individuazione di attività professionali e di esercizi, sprovvisti di affacci su strada e piazze pubbliche, ovvero situati su cortili, traverse,

piani superiori o, comunque, ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali. Le targhe dovranno essere collocate in modo decoroso, con riguardo ad eventuali stipiti o altri elementi storici ed architettonici, che non devono essere alterati da dette installazioni anche per quanto concerne il colore.

3. Per le targhe riferite alla pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

ART. 25 – Impianto pubblicitario di servizio

4. Si definisce "*impianto pubblicitario di servizio*" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transeme parapetonali, cestini, orologi o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.
5. L'installazione di nuovi impianti pubblicitari di servizio, in aggiunta a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è subordinata ad un atto della Giunta Comunale, previo censimento della quantità e tipologia degli impianti esistenti da effettuarsi entro il 31.12.2010.

TITOLO III : ELEMENTI DI ARREDO URBANO DI SUPPORTO A MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 26 - Totem

I totem devono avere disegno definito dal piano di arredo, ed essere costituiti da una base per supportare i telai destinati a contenere i messaggi pubblicitari.

Sono ammessi in tutte le zone del vigente PUG, esclusivamente ad iniziativa pubblica.

ART. 27 - Pensiline

Struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata di spazi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari. La struttura può essere dotata di impianto di illuminazione diretto o indiretto

ART. 28 - Transenna parapetonale

Cartello mono o bifacciale, non luminoso, ancorato a barriere parapetonali.

Le transenne potranno essere unite tra loro al fine di costituire una barriera continua, alternando spazi pubblicitari con spazi vuoti. Sono ammesse in tutte le zone del vigente PUG, ad iniziativa pubblica.

ART. 29 - Cestino portarifiuti pubblicitario

Il cestino destinato alla raccolta di piccoli rifiuti sarà costituito da due fianchi a cui sono ancorate le traversine destinate a supportare sia il cestino che il telaio per lo spazio pubblicitario. Non è previsto l'ancoraggio al suolo.

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione. Sono ammessi in tutte le zone del vigente PUG, ad iniziativa pubblica.

ART. 30 - Impianto di informazione territoriale

Cartello mono o bifacciale luminoso, destinato a fornire informazioni turistiche o toponomastiche sulla città o su zone della stessa. Sono ammessi in tutte le zone del vigente PUG, ad iniziativa pubblica.

ART. 31 - Palina trasporto pubblico

Cartello mono o bifacciale luminoso o non luminoso destinato a fornire notizie sulle linee e orari dei trasporti pubblici. La dimensione massima del cartello per lato è di cm 50 x cm 70, la superficie massima pubblicitaria ammessa per lato è del 30%.

Sono ammesse in tutte le zone del vigente PUG.

TITOLO IV : DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32 - Norme transitorie

Fatte salve le diverse disposizioni previste dalle vigenti leggi, tutti i mezzi ed impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale, che siano difformi o in contrasto con il presente Regolamento **entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore** dovranno uniformarsi alle sue disposizioni, in caso di inottemperanza si provvederà alla rimozione con procedura in danno. In caso di dichiarazione mendace, si provvederà d'ufficio all'inoltro degli atti all'A.G.

Tutti i mezzi pubblicitari presenti sul territorio non muniti di regolare autorizzazione, potranno essere regolarizzati a cura del titolare, nei successivi 60 giorni, presentando richiesta di autorizzazione e provvedendo all'adeguamento dell'impianto, previa attestazione dell'Ufficio Tributi di aver assolto a tutti gli oneri tributari, dalla data dell'installazione dell'impianto alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione in sanatoria.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Nuovo Codice della Strada (D. Leg. n. 285 del 30.04.1992) ed al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. n. 445 del 16/12/1992), e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 33 - Deroghe

In deroga ai criteri che precedono, potranno essere autorizzate installazioni di mezzi pubblicitari anche di altre tipologie o dimensioni qualora finalizzati alla pubblicizzazione in forma temporanea di iniziative di particolare rilievo sociale, culturale, sportivo e legate a tradizioni locali.

E' facoltà dell'Ufficio Comunale preposto richiedere eventuali spostamenti o rimozioni per comprovati motivi di sopraggiunto interesse pubblico.

ART. 34 - Sanzioni

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, non diversamente sanzionate, viene applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione del presente Regolamento sono revocate ed eventuali richieste non ancora evase verranno archiviate.

ART. 35 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione e sarà pubblicato all'albo pretorio per una durata di 60 giorni consecutivi.

All.tri

a-Modello richiesta di autorizzazione mezzo pubblicitario durevole

b-Modello richiesta di autorizzazione mezzo pubblicitario provvisorio

Allegato B-

(in carta semplice)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
PROVVISORI

al Sindaco di Troia – Ufficio Tecnico Comunale

Il sottoscritto....., nato a, il....., residente in
via.....,

codice fiscale o partita IVA.....

svolge la seguente attività..... con sede.....,

chiede

AUTORIZZAZIONE

Installazione..... descrizione del cartello o altro mezzo
pubblicitario:

si allega in duplice copia: una descrizione tecnica dell'impianto, asseverata da tecnico abilitato, che ne assume penalmente la responsabilità in caso di dichiarazione mendace.

Data.....

Firma

